

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 34-4744

**D.G.R. n. 8-3317 del 30.01.12. Compensi Comitato tecnico di valutazione regionale (CTR) presso l'istituto di Credito ARTIGIANCASSA SPA affidatario del servizio di Gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 35/95 e n. 228/97.**

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

con D.G.R. n. 55-13640 del 22.03.2010 la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Attività Produttive di procedere agli adempimenti necessari per l'individuazione di un soggetto qualificato cui affidare l'incarico di svolgere il servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi 949/52, n. 240/81, n. 1068/64, n. 35/95 e n. 228/97;

con determinazione del Direttore della Direzione Attività Produttive n. 255 del 28.09.2010 è stata indetta la gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si è inoltre proceduto ad approvare il capitolato speciale d'appalto;

dall'espletamento della gara è risultato che l'aggiudicatario della stessa è l'istituto di Credito Artigiancassa Spa corrente in Roma, via Crescenzo Del Monte 25/45, già gestore degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 35/95 e n. 228/97;

tra le attività oggetto del contratto, stipulato in data 14/11/2011 (REP. 16480), vi è anche l'assistenza al Comitato Tecnico di valutazione Regionale (CTR) il quale delibera sulla concessione e revoca delle singole agevolazioni, sulle transazioni e sull'avvio di azioni giudiziarie, sulle richieste di rimborso delle perdite subite dai soggetti garantiti; propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi; esamina le relazioni sui dati finanziari, fisici e di monitoraggio relativi alla gestione delle attività; trasmette alla Regione un piano di previsione dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

con D.G.R. n. 8-3317 del 30/01/2012 la Giunta regionale ha istituito il Comitato tecnico di valutazione regionale (CTR) presso l'istituto di Credito Artigiancassa Spa affidatario del servizio di gestione suddetto, ai sensi della legge 949/52, art. 37 e della delibera 480/CU (Conferenza unificata Stato Regioni) del 24/5/2001;

con la stessa deliberazione ha demandato al responsabile della Direzione Attività Produttive la costituzione del Comitato con la seguente composizione:

- a) Presidente: Dirigente pro tempore del Settore regionale competente
- b) tre componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- c) un funzionario designato dal direttore regionale competente;
- d) Segretario : funzionario del Soggetto appaltatore;
- e) Vicepresidente: un componente tra quelli indicati al punto b);

con DD n. 91 del 12/03/2012 è stato costituito il Comitato secondo le indicazioni fornite dal Comitato Coordinamento delle Confederazioni Artigiane Piemonte e dal direttore della Direzione Attività Produttive;

l'art. 4 lettera g) del capitolato speciale d'appalto approvato con DD n. 255 del 28.9.2010 stabilisce che la misura dei compensi e dei rimborsi dei componenti il Comitato è stabilita dalla Giunta regionale;

inoltre l'art. 37 comma 1 della L.R. 1/2009 (Testo unico in materia di artigianato) prevede che la Giunta definisca l'importo dei compensi e dei rimborsi per i componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della stessa legge, anche in deroga alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale);

considerato che:

l'art. 1 della L.R. 26/2010 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013) ha stabilito la volontaria adesione della Regione ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito con modificazione in L. 122/2010,

in particolare il comma 2 dell'art. 6 suddetto stabilisce che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

si ritiene pertanto necessario determinare per i componenti non regionali del Comitato tecnico di valutazione regionale (CTR) un gettone di presenza nella misura di Euro 30,00 (trenta) per ogni seduta valida giornaliera;

inoltre è necessario riconoscere agli stessi componenti che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari regionali;

dato atto che l'istituzione e il funzionamento del suddetto Comitato non comportano oneri a carico del bilancio regionale, essendo le spese di funzionamento a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 4 lettera g) del capitolato speciale d'appalto;

la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

a voti unanimi,

*delibera*

per le motivazioni esposte in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano

ai componenti del Comitato Tecnico di valutazione Regionale (CTR) istituito con D.G.R. n. 8-3317 del 30/01/2012 presso l'istituto di Credito Artigiancassa Spa, affidatario del servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1068/64, n. 35/95, e n. 228/97, è

ricosciuto un gettone di presenza nella misura di Euro 30,00 (trenta) per ogni seduta valida giornaliera, ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 1/2009.

Agli stessi componenti del Comitato Tecnico di valutazione Regionale (CTR) che per partecipare alle sedute di lavoro devono fare uso di mezzi di trasporto, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari regionali;

di dare atto che la costituzione e il funzionamento del suddetto Comitato non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)